

**ADDENDUM AL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA ATS DELLA
MONTAGNA E ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO, DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, SUB ACUTI -
ANNO 2019**

PREMESSO che:

- con la Delibera n. 1046 del 17.12.2018, ad oggetto "Determinazioni in ordine al Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019", la Giunta Regionale ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2019, prevedendo altresì che entro il 31/05/2019 fossero siglati i contratti per l'esercizio 2019;
- con nota prot. n. G1.2019.0017651 del 17/05/2019 (protocollo ATS n. 23333/2019 del 20/05/2019 avente ad oggetto "Negoziazione mirata di risorse per le attività di ricovero" Regione Lombardia ha stabilito tra l'altro che:
 - o nel contratto di ciascun Ente per l'anno 2019 venisse riservata una quota pari allo 0,6% del valore delle attività di ricovero destinata a remunerare "in modo mirato alcune tipologie di attività caratterizzate da alta complessità e da criticità relativamente ai tempi di attesa e in parte afferenti all'area territoriale delle ASST";
 - o i criteri da utilizzare per definire le tipologie di attività da finanziare con lo 0,6% siano, tra gli altri, "aspetti relativi alla qualità delle attività erogate così come viene misurata sulla base dei diversi indicatori quali

Dall

quantitativi previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)”;

o entro il 30/6/2019 le ATS dovranno per ogni Ente stipulare apposito addendum contrattuale contenente gli obiettivi specifici nel merito dell'erogazione delle attività riconducibili alla citata quota dello 0,6%;

- in data 31/05/2019 è stato stipulato il contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della Montagna e ASST della Valtellina e Alto Lario per l'anno 2019;

- l'art. 3 del citato contratto assegna all'Ente ASST Valtellina e Alto Lario per le attività di ricovero e cura l'importo di euro 65.835.017,00=, corrispondente al finanziato 2018, decurtato della quota da assegnare all'ATS dell'Insubria ai sensi della L.R. n. 15/2018 e decurtato altresì della quota derivante dagli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia; il suddetto importo comprende la quota dello 0,6% pari ad euro 395.010,00= destinata, sulla base delle indicazioni fornite con nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2019.0017651 del 17/05/2019, a remunerare specifici obiettivi riferiti all'erogazione di prestazioni di ricovero;

- in data 25/6/2019 si è svolto un incontro tra le Parti e si è proceduto alla negoziazione degli obiettivi relativi alla quota dello 0,6%;

Tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Lorella Cecconami

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, P. IVA 00988090148, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Tommaso Saporito

Delle

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente addendum contrattuale, comprensivo della premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, che definisce i rapporti giuridici ed economici per le attività di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, sub acuti per l'anno 2019.

Articolo 2 – Budget di risorse

In base alle indicazioni fornite con nota prot. n.. G1.2019.0017651 del 17/05/2019 del Direttore D.G. Welfare del 17/5/2019 sopra richiamata, la quota dello 0,6% è pari ad **euro 395.010,00=**.

Il budget così determinato è destinato a remunerare le prestazioni di ricovero rese a far data dal 1/1/2019 a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi di cui al successivo art. 3.

La remunerazione delle prestazioni di cui sopra sarà effettuata a consuntivo, previa valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3 – Obiettivi

Obiettivo 1: Riduzione percentuale di ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni così come definita alla voce C14.4 del network regioni e riportata nella specifica sezione del DWH regionale

Punti: 40

Obiettivo 2: Riduzione del valore dell'indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG chirurgico, così come definito alla voce C2a.C del network regioni e riportato nella specifica sezione del DWH regionale.

Punti: 20

Obiettivo 3: Riduzione numero ricoveri inclusi nella categoria dei 108 DRG



ad elevato rischio di inappropriatazza

Punti: 40

Articolo 4 – Durata dell’addendum contrattuale

Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2019.

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa
vigente.**

Il Direttore Generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario

Dott. Tommaso Saporito

Il Direttore Generale dell’ATS della Montagna

Dott.ssa Lorella Cecconami

Don

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DELLA MONTAGNA E ASST
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI RICOVERO, DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E
DIAGNOSTICA STRUMENTALE, SUB ACUTI – ANNO 2019**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura, nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. che ai sensi della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;
4. che l'art. 15 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;
5. che con la Delibera n. 1046 del 17.12.2018, ad oggetto “Determinazioni in ordine al Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019”, la Giunta Regionale ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2019, prevedendo altresì che entro il 31.05.2019 siano siglati i contratti per l'esercizio 2019;

Dell

6. che le Parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018, ne hanno condiviso le regole procedurali e le modalità applicative della negoziazione;

tutto ciò premesso tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,
Dott.ssa Lorella Cecconami

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, P. IVA 00988090148, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Tommaso Saporito

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ad integrazione del contratto ex D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999, già stipulato in precedenza, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le Parti stesse, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle Parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 15, integrano il contratto già stipulato in precedenza ai sensi della D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999.

Come previsto dal comma 6 art. 15 L.R. n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015 all'art. 1, comma 1, lettera U, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e

all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

L'Erogatore si impegna inoltre a garantire la piena applicazione della Legge 04.08.2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni rese nell'ambito del servizio sanitario.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative si applicano a tutta la produzione sia di attività di ricovero e cura che di attività legata all'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dagli erogatori ubicati nel territorio dell'ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e per gli stranieri rendicontati con onere "8" e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2019 riguardante i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari, devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione

compresa tra l'01.01.2019 e il 31.12.2019 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2019.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica, subacuti

Per le **attività di ricovero e cura** la valorizzazione relativa alle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia e a stranieri rendicontati con onere "8", comprensiva dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale, viene individuata nell'importo di **euro 65.835.017,00=**, corrispondente al finanziato 2018, decurtato della quota da assegnare all'ATS dell'Insubria ai sensi della L.R. n. 15/2018 pari ad **euro 7.422.284,00=** e decurtato altresì della quota derivante dagli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia.

Il suddetto importo comprende la quota dello 0,6% pari ad **euro 395.010,00=** che, sulla base delle indicazioni fornite con nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2019.0017651 del 17/05/2019, sarà destinata a remunerare specifici obiettivi riferiti all'erogazione di prestazioni di ricovero, i quali saranno individuati con apposito addendum contrattuale entro il 30/06/2019.

All'importo sopra indicato si aggiungono **euro 2.068.696,00=**, destinati alle attività per **sub-acuti**, corrispondente al finanziato 2018 decurtato della quota da assegnare all'ATS dell'Insubria ai sensi della L.R. n. 15/2018 pari ad **euro 62.923,00=**.

Al raggiungimento della predetta quota l'Erogatore, in assenza di previo accordo con l'ATS, non è autorizzato ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

L'Erogatore si impegna al rispetto di quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. delle Regole di Sistema per l'anno 2019 ad oggetto "108 DRG ad alto rischio di

inappropriatezza e procedure MPR di cui al sub Allegato A) della D.G.R. n. X/1185/2013”.

Come previsto dal paragrafo 5.3.8. delle Regole di Sistema Regionali per l'anno 2019 ad oggetto “Performance ed indicatori di appropriatezza prioritari della griglia LEA” l'Erogatore si impegna a ridurre rispetto al 2018 i ricoveri ordinari per acuti riferibili ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza riconducendoli ad una percentuale minore o uguale al 18% rispetto ai DRG “appropriati” di cui al Patto per la Salute 2010-2012, monitorato nell'ambito della verifica degli adempimenti LEA da parte delle Regioni.

La percentuale di pazienti con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario, oggetto anch'essa di verifica nell'ambito del programma nazionale esiti (PNE) e per valutare il raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti LEA, dovrà essere non inferiore al 74%.

La casistica afferente al numeratore dei due indicatori, al fine di permettere il raggiungimento da parte di Regione Lombardia delle soglie soprariportate, avrà, per i casi dimessi nel 2019, la rimodulazione tariffaria prevista allo stesso paragrafo.

Per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, la quota di risorse per l'anno 2019 relativa alle prestazioni garantite a cittadini residenti in Lombardia e a stranieri rendicontati con onere “8”, comprensiva dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale, viene individuata nell'importo di **euro 31.336.101,55=** pari al 97% del finanziato 2018, decurtato della quota da assegnare all'ATS dell'Insubria ai sensi della L.R. n. 15/2018 pari ad **euro 3.209.096,00=** e decurtato altresì della quota del 2%, pari ad **euro 621.882,88=**, destinata alla remunerazione delle prestazioni effettuate nell'ambito della presa in

carico secondo quanto stabilito dalla nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2019.0017947 del 21/5/2019. Tale importo costituisce la nuova base contrattuale utilizzata ai fini dei conteggi delle regressioni (il cosiddetto 97%).

L'importo di cui sopra è suddiviso come segue:

- **euro 30.346.540,45 = (94%)**, comprensivo delle quote di seguito individuate:
 - **euro 699.702,72**= destinata a remunerare le prestazioni ambulatoriali erogate nell'ambito degli screening oncologici di 1° e 2° livello; la quota è determinata sulla base dei consumi di prestazioni della medesima tipologia erogata nel 2018, incrementata del 3%;
 - **euro 164.137,50**= destinata a remunerare le prestazioni di specialistica ambulatoriale finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità per la pratica sportiva agonistica a soggetti minori e disabili, comprese le prestazioni necessarie anche nel presidio territoriale di Morbegno.

L'eventuale avanzo rispetto all'importo riservato agli screening e alle prestazioni di medicina sportiva potrà essere utilizzato nell'ambito di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali esclusivamente in seguito a esplicita autorizzazione dell'ATS.

- **euro 989.561,10 = (3%)**: che corrispondono ad un'ulteriore quota attribuita dall'ATS secondo gli specifici obiettivi di cui all'art. 4.

Secondo quanto stabilito dalla nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2019.0017947 del 21/5/2019, in aggiunta agli importi sopra indicati sarà inoltre riconosciuto in chiusura 2019 un incremento di risorse, atto a compensare per il primo semestre 2019 la riduzione del superticket sanitario.

Le quote assegnate potranno essere rideterminate a seguito dell'eventuale adozione di successivi provvedimenti normativi statali in materia economica con impatto sul

bilancio regionale.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte dell'Ente il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2019.

Art. 4

Progetti legati all'assegnazione della quota variabile (3%)

All'Erogatore è destinata la quota di risorse indicata all'art. 3 corrispondente al 3% che sarà riconosciuta previa valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'allegato 1 del presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La relativa remunerazione sarà effettuata a consuntivo, a fronte di prestazioni effettivamente erogate.

Le Parti danno atto che le attività oggetto della negoziazione del 3% delle risorse basata su obiettivi specifici non dovrà penalizzare le prestazioni ad elevato impatto di cura a suo tempo identificate come prestazioni extrabudget (es. dialisi, chemioterapia, radioterapia).

Art. 5

Regressioni tariffarie

L'Erogatore si impegna ad erogare fino ad un valore pari al 106% e tra il 97% ed il 103% potrà essere applicata una regressione tariffaria massima del 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e tra il 103% ed il 106% una regressione tariffaria massima del 60%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte, su base ATS o Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.

Art. 6

Trasferimento di risorse

In caso di non completo utilizzo delle risorse negoziate (escluse le prestazioni di specialistica ambulatoriale) con gli erogatori del territorio di competenza, l'ATS nel rispetto dei tetti contrattuali potrà, con riferimento all'ultimo trimestre, previa verifiche sulla completezza dei flussi informativi ed in accordo con l'erogatore di riferimento, previa autorizzazione con la D.G. Welfare, riorientare le risorse presso altri Erogatori dello stesso comparto.

Il volume massimo dell'importo delle risorse da riorientare è fissato nella percentuale massima del 10% delle risorse non utilizzate.

Tali operazioni sono da considerarsi una tantum e non storicizzabili. A seguito di quanto sopra, l'ATS provvederà all'aggiornamento del contratto degli erogatori interessati.

Art. 7

Distribuzione farmaci rendicontati attraverso il flusso informativo file F

Le risorse per la distribuzione di farmaci rendicontati attraverso il flusso informativo file F saranno calcolate sulla base delle indicazioni contenute nelle D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018, ad oggetto "Determinazioni in ordine al Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019".

Art. 8

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le Parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed

alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale.

La Struttura si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo nel corso dell'anno, garantendo la continuità del servizio senza interruzione alcuna e al rispetto dell'appropriatezza di prescrizione e di effettuazione delle prestazioni prevedendo, per quelle per le quali sono stati definiti a livello regionale dei criteri di appropriata prescrizione, delle azioni di verifica e di monitoraggio in collaborazione con i prescrittori e gli erogatori di prestazioni.

L'Erogatore si impegna altresì all'implementazione di percorsi di presa in carico del paziente cronico che prevedano che l'Erogatore si faccia carico della garanzia dell'accesso preferenziale alle prestazioni programmabili.

Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni oggetto del presente contratto tengano conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Art. 9

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 10

Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di ricovero e cura, di

specialistica ambulatoriale e farmaceutica

I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche, che costituiscono un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 11

Rete Regionale di Prenotazione

L'Ente si impegna a garantire l'attuazione di tutti gli interventi previsti da Regione Lombardia in tema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. In particolare l'Ente si impegna a condividere tramite i servizi della Rete Regionale di Prenotazione le informazioni sugli appuntamenti relativi alle prestazioni ambulatoriali erogate in regime SSN, secondo le modalità tecniche stabilite da Regione Lombardia per il "Monitoraggio dei tempi d'attesa e dell'offerta ambulatoriale disponibile" (c.d. Flusso MOSA).

L'Ente si impegna altresì a predisporre agende per i pazienti cronici, che garantiscano slot dedicati ad almeno il 50% delle prestazioni dei PAI, attuando nel contempo tutti gli interventi volti ad assicurare una forte integrazione con gli altri soggetti gestori della presa in carico (cooperative MMG).

Art. 12

Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia (SISS)

L'Erogatore si impegna a rispettare tutti gli obiettivi regionali per l'anno 2019 nell'ambito del Piano di sviluppo del progetto CRS-SISS/CCR.

In particolare la Struttura si impegna ad attuare tutti gli interventi volti a garantire l'attuazione di quanto stabilito ai paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3 delle Regole di Sistema Regionali anno 2019.

Art. 13

Applicazione del GDPR e Sicurezza Informatica

L'Ente si impegna a prendere visione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation) e a darne completa attuazione in riferimento alle attività e ai servizi di cui al presente contratto.

L'Ente si impegna altresì al rispetto della Direttiva n. UE 2016/1148 (cosiddetta Direttiva NIS in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi), garantendo la continuità di erogazione dei servizi essenziali.

L'Ente si impegna infine a dare piena applicazione al Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2017 – 2019, attuando in particolare le misure minime per la sicurezza ICT individuate dall'AGID.

Art. 14

Pagamenti

L'ATS eroga alle Strutture, previa presentazione di regolare fattura, acconti mensili secondo le modalità annualmente definite dalla Giunta Regionale.

Il saldo verrà erogato dall'ATS ad avvenuta validazione Regionale e nella misura effettivamente comunicata dai competenti uffici regionali.

Per quanto riguarda gli acconti si stabilisce che l'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere ad una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione a scostamenti negativi del valore della produzione rispetto al valore atteso: in tal caso l'acconto sarà pari al 95% della produzione erogata, valorizzata secondo le normative nazionali e regionali vigenti.

È fatta salva la facoltà per l'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o

accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

Art. 15

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2019 al 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con D.G.R. n. 45708/1999 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

Dott. Tommaso Saporito

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Lorella Cecconami

ALLEGATO 1

PROGETTI LEGATI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

(3%)

Obiettivo 1: Rispetto tempi attesa secondo le indicazioni regionali per le visite specialistiche di seguito elencate (rispetto dei tempi d'attesa di riferimento per il 95% delle prenotazioni) con particolare riguardo alle disposizioni in materia di priorità clinica.

Punti: 15

L'Erogatore si impegna a garantire al paziente, entro massimo 30 giorni, le seguenti visite:

- Prima visita oculistica;
- Prima visita dermatologica;
- Prima visita ortopedica;
- Prima visita cardiologica.

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà calcolato sulla base della rendicontazione ex circolare 28/SAN (monitoraggio ex post).

L'obiettivo si intende pertanto interamente raggiunto qualora la percentuale di prestazioni sopra elencate, erogate entro i termini previsti dalle indicazioni regionali, sia uguale o maggiore del 95%.

Obiettivo 2: Rispetto tempi attesa per prestazioni strumentali di specialistica ambulatoriale di seguito specificate secondo le indicazioni regionali (rispetto dei tempi d'attesa di riferimento per il 95% delle prenotazioni) con particolare riguardo alle disposizioni in materia di priorità clinica.

Punti: 15

L'Erogatore si impegna a garantire al paziente, entro massimo 60 giorni, le seguenti

prestazioni:

- Eco(COLOR) dopplergrafia cardiaca
- Ecografia bilaterale della mammella
- Mammografia bilaterale
- Ecografia dell'addome superiore
- Colonscopia con endoscopio flessibile.
- Altre prestazioni diagnostiche ecografiche.

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà calcolato sulla base della rendicontazione ex circolare 28/SAN (monitoraggio ex post)

Obiettivo 3: Prestazioni di 1° e 2° livello (screening mammografico e colon-retto).

Punti: 15

Sulla base della programmazione degli screening per l'anno 2019, l'Ente si impegna all'erogazione dei seguenti volumi di prestazioni di 1° livello e 2° livello, distribuiti tra i vari presidi in funzione dell'ambito territoriale di riferimento. I volumi sono calcolati sulla base del dato storico incrementato del 3%.

Colonscopia da FOBT positive e da follow up: 1.380;

Mammografia bilaterale: 13.210;

Approfondimenti di 2° livello a seguito di screening mammografico: 1.100;

Colposcopia: 100.

I volumi indicati costituiscono un riferimento soggetto a variazioni in funzione dell'adesione degli assistiti.

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà calcolato sulla base del rispetto dei piani di chiamata effettuati dai centri di screening di riferimento.

Sulla base della programmazione concordata con i centri screening la Struttura si

impegna all'erogazione delle seguenti prestazioni di 2° livello, garantendo i tempi di refertazione di cui all'obiettivo 4: visita senologica; mammografia monolaterale; ecografia mammografica monolaterale, biopsia mammella, esame istopatologico mammella; colonscopia, esame istopatologico apparato digerente.

L'Erogatore si impegna a porre in essere tutti gli interventi necessari finalizzati ad attuare ogni provvedimento regionale successivo in materia e si impegna altresì a partecipare agli incontri del Tavolo tecnico interaziendale per l'implementazione dello screening per la cervice uterina.

Obiettivo 4: Rispetto tempi d'attesa per prestazioni di screening.

Punti: 10

Screening mammografico: il tempo d'attesa intercorrente tra la data della mammografia di screening e data primo esame di approfondimento deve essere \leq 28 giorni (primo esame tra ecografia, altra mammografia anche con tomosintesi, biopsia o eccezionalmente altro esame);

Screening colonrettale: il tempo d'attesa tra positività del test del sangue occulto delle feci e colonscopia di approfondimento (o eccezionalmente colonscopia virtuale) deve essere inferiore \leq 30 giorni;

Gli standard si intendono assolti se \geq 90% delle positività per ogni linea di screening è gestita entro i tempi definiti.

Obiettivo 5: Gestione prestazioni prescritte da medici specialisti interni

Punti: 15

Presenza di agende dedicate o attivazione di modalità di prenotazione di prestazioni ambulatoriali (oculistica, ortopedia, urologia) da parte di medici specialisti interni, riferite a prestazioni di controllo successivo a ricovero ospedaliero e/o intervento chirurgico.

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato sulla base della predisposizione e attuazione di apposito protocollo aziendale nel quale dovrà essere specificato quanto sopra richiesto.

Indicatore: Fatto/non fatto.

Obiettivo 6: Mantenimento dell'accessibilità dei cittadini anche nelle fasce orarie serali e del giorno di sabato (progetto ambulatori aperti).

Punti: 10

Per il raggiungimento dell'obiettivo l'Erogatore si impegna a fornire elenco degli ambulatori e relativi orari di apertura nelle giornate e fasce orarie di cui sopra, dandone idonea informazione ai cittadini, nonché a trasmettere trimestralmente all'ATS il numero di prestazioni erogate.

Obiettivo 7: Ricetta dematerializzata.

Punti: 10

La Struttura si impegna alla corretta gestione della Ricetta Elettronica Dematerializzata (DEM). La percentuale di prescrizioni DEM in stato di Blocco, associate alle prestazioni rendicontate in 28/SAN, e la percentuale di prescrizioni DEM in stato Erogato non dovranno essere inferiori rispettivamente al 95% e 60%.

Obiettivo 8: Fascicolo Sanitario Elettronico: Tempestività di comunicazione e completezza del numero dei referti pubblicati su FSE.

Punti: 10

La Struttura si impegna al rispetto della tempestività di pubblicazione dei referti LIS, RIS, AMB, PS, LDM (ove presenti queste tipologie) entro 24 ore dalla loro produzione in almeno il 95% dei referti pubblicati.

La Struttura si impegna altresì, ai fini della completezza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a pubblicare almeno l'80% dei referti complessivamente prodotti

(LIS, RIS, AMB, PS, LDM, ove presenti queste tipologie).

Il risultato economico degli obiettivi sopra elencati sarà valutato con le seguenti

modalità:

Valutazione maggiore di 80 punti: riconoscimento dell'intera quota spettante;

Valutazione tra 51 e 80 punti: riconoscimento dell'80% della quota spettante;

Valutazione da 31 a 50 punti: riconoscimento del 50% della quota spettante;

Valutazione da 0 a 30 punti: nessun riconoscimento della quota spettante.

**CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DELLA
MONTAGNA E ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO
LARIO SOGGETTO GESTORE DI CURE PALLIATIVE**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Sondrio in via Nazario Sauro n. 38, codice fiscale/partita IVA 00988200143, nella persona del Direttore Generale, Dr.ssa Lorella Ceconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore ASST della Valtellina e dall'Alto Lario, con sede legale nel Comune di Sondrio in via Stelvio n.25, codice fiscale / partita IVA 00988090148 nella persona del Dott. Tommaso Saporito nato a Petilia Policastro (KR) il 01/12/1958 codice fiscale SPRTMS58T01G508H, in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per Cure Palliative :

UOCP codice cudes 026066

- o sotto cudes UOCP livello domiciliare 026122,
- o sotto cudes UOCP livello residenziale 026067
- o sotto cudes UOCP livello residenziale 026126,

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2019, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il

Noli

31/05/2019 con gli Enti gestori di Cure Palliative i contratti

definitivi 2019;

- la medesima Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 ha previsto l'unificazione della fase di contrattazione, prevedendo l'unificazione dei finanziamenti per l'area delle cure palliative, che comprendono, per le attività di ricovero (hospice e day hospice) e per le cure domiciliari, sia le risorse dell'ambito sociosanitario che quelle dell'ambito sanitario;

- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019;

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di Cure Palliative con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2018;

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per le suddette unità d'offerta sociosanitarie:

- cudes UOCP 026122 U.O. Cure Domiciliari U.O. Cure Palliative - Sondalo

- cudes UOCP 026067 Hospice U.O. Cure Palliative Sondalo per n. 10 posti

- cudes UOCP 026126 Hospice U.O. Cure Palliative Sondalo articolazione di Morbegno per n. 7 posti

- il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;

Dei

- dato, altresì, atto che con nota del Direttore Generale Welfare G1.2019.0014728 del 15/04/2019 è stato istituito presso la DG Welfare il Gruppo di Lavoro “Aggiornamento degli schemi tipo di contratto” finalizzato alla redazione di un documento di riferimento, coordinato con la programmazione regionale, per la stipula da parte delle ATS dei contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i cui lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

Si stipula quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia.

Le parti danno atto che per quanto concerne la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla relativa tipologia, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli,

Volli

delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) in caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere inviata apposita e tempestiva comunicazione all'ASL di residenza dell'assistito per la successiva fatturazione;
- d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria; | |
| | f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente; | |
| | g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto; | |
| | h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia; | |
| | i) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2019 di cui alla Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata; | |
| | j) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali; | |
| | k) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro; | |
| | l) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla relativa tipologia di unità d'offerta | |
| | | |

Wdl

oggetto del presente contratto;

m) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;

n) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;

o) per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, al superamento del budget annuale di produzione, gli eventuali posti a contratto non occupati possono essere utilizzati in regime di solvenza oppure per accogliere cittadini di altre regioni, con quota sanitaria a carico delle regioni di residenza dell'assistito, dandone preventiva comunicazione alla ATS; in ogni caso gli ospiti già inseriti in regime di SSN devono rimanere tali e non possono divenire solventi;

p) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget;

q) erogare le attività in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

Articolo 3. Sistema tariffario e pagamenti

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del

Wol

budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

Articolo 4. Utenti fuori regione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni

Devi

a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 5. Budget

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto.

Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate nel flusso "cure palliative" a carico del SSR lombardo; concorrono altresì gli eventuali importi relativi alla chiusura anticipata delle cartelle di competenza 2019. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids per le cure domiciliari.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta

124

alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Per le cure palliative domiciliari, al raggiungimento della soglia del budget indicata non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le regressioni tariffarie di cui alla Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018: tra il 100% e il 106% la produzione viene finanziata per un valore pari al 40%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni.

Articolo 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

Le prestazioni per le quali è previsto un flusso informativo di rendicontazione possono essere remunerate solo a seguito della corretta e puntuale trasmissione delle stesse.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Sondrio.

Articolo 8. Durata

Il presente contratto ha validità dal 01 maggio 2019 sino al 31 dicembre 2019.

Articolo 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

12/11

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

Articolo 10. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni. Così anche in relazione agli esiti del Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" di cui in premessa.

Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore

Volli

subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta socio-sanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora

2011

dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore,

successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al

D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a

seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza

dall'accreditamento.

Articolo 13. Applicazione del GDPR

L'Ente si impegna a prendere visione del Regolamento UE 2016/679

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data

Protection Regulation) e a darne completa attuazione in riferimento alle

attività e ai servizi di cui al presente contratto.

Articolo 14. Applicazione del D.Lgs n. 33/2013

L'Ente si impegna a dare piena e completa attuazione al Decreto Legislativo n.

33/2013 in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza e ss.mm.ii.

Articolo 15. Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice

civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

ATS della Montagna

del Soggetto Gestore

Dr.ssa Lorella Cecconami

Dott. Tommaso Saporito

20/11

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO

Codice CUDES Hospice

Codice CUDES UOCP

Codice CUDES UOCP livello domiciliare

Codice CUDES UOCP livello residenziale

Codice CUDES UOCP livello residenziale

Codice CUDES UCP-DOM

026066
026122
026067
026126

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 1/1/2019

al 31/12/2019

Riferimenti provvedimento ATS

Delibera ATS della Montagna n. 305 del 16/05/2019

STRUTTURA

Tipologia CURE PALLIATIVE

Denominazione U.O. CURE PALLIATIVE SONDALO

POSTI

Accreditati:

Hospice	17
Day Hospice	

A contratto:

Hospice	17
Day Hospice	

ENTE GESTORE

Denominazione sociale ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

Comune sede legale SONDRIO

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale) TOMMASO SAPORITO

Codice Fiscale 00988090148

Partita IVA 00988090148

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato	€ 1.727.286,00
di cui attività residenziale	€ 1.231.008,00
di cui attività domiciliare	€ 496.278,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELLA MONTAGNA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
Il Legale Rappresentante
Dott. Tommaso Saporito

Well

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA MONTAGNA E L'ASST
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE –
ANNO 2019**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura, nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. che l'art. 15 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;
4. che ai sensi della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;
5. che con la Deliberazione n. 1046 del 17.12.2018, ad oggetto "Determinazioni in ordine al Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" la Giunta Regionale ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2018, prevedendo altresì che entro il 31.05.2019 siano siglati i contratti per l'esercizio 2019;

6. che le Parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018, ne hanno condiviso le regole procedurali e le modalità applicative della negoziazione;

tutto ciò premesso tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,

Dott.ssa Lorella Cecconami

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, P. IVA 00988090148, in persona del Legale

Rappresentante, Dott. Tommaso Saporito

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ad integrazione del contratto ex D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999, già stipulato in precedenza, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le Parti stesse, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna e ASST della Valtellina e Alto Lario per quanto concerne le prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile (circolare 46/SAN).

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 7, integrano il contratto già stipulato in precedenza ai sensi della D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999.

Come previsto dal comma 6 art. 15 L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. n.

23/2015 all'art. 1, comma 1, lettera U, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

L'erogatore si impegna inoltre a garantire la piena applicazione della Legge 04.08.2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni rese nell'ambito del servizio sanitario.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione riferita alle prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2019 riguardante i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari, devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di psichiatria e neuropsichiatria infantile

Il valore del budget annuale 2019 per la produzione di attività di Psichiatria e di

Neuropsichiatria Infantile, garantite a cittadini residenti in Lombardia, viene determinato rispettivamente nella quota di **euro 8.895.475,00=** e di **euro 835.197,00=** comprensive degli importi già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale e decurtate delle quote da assegnare all'ATS dell'Insubria ai sensi della L.R. n. 15/2018 pari rispettivamente ad **euro 1.404.525,00=** ed euro **134.803,00=**.

Per favorire un più efficace governo degli interventi il tetto massimo di spesa riferito ai residenti ATS per prestazioni di psichiatria e NPI extracontratto (circolare 43 SAN) è fissato in **euro 945.778,54=**.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2019.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le Parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria e neuropsichiatria infantile sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni oggetto del presente contratto tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Pagamenti

L'ATS eroga alle strutture, previa presentazione di regolare fattura, acconti mensili secondo le modalità annualmente definite dalla Giunta Regionale.

Il saldo verrà erogato dall'ATS ad avvenuta validazione Regionale e nella misura effettivamente comunicata dai competenti uffici regionali.

Per quanto riguarda gli acconti si stabilisce che l'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere ad una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione a scostamenti negativi del valore della produzione rispetto al valore atteso: in tal caso l'acconto sarà pari al 95% della produzione erogata, valorizzata secondo le normative nazionali e regionali vigenti.

È fatta salva la facoltà per l'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

Art.7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2019 al 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con D.G.R. n. 45708/1999 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.

Art. 8

Applicazione del GDPR

L'Ente si impegna a prendere visione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation) e a darne completa attuazione in riferimento alle attività e ai servizi di cui al presente contratto.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

Dott. Tommaso Saporito

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Lorella Cecconami

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
PER LA NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO DIREZIONE GENERALE WELFARE N. 1938 DEL 15/02/2019
FRA ATS DELLA MONTAGNA E ASST DELLA VALTELLINA E ALTO
LARIO – ANNO 2019**

LETTA la D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019” che riconosce anche per il 2019 la necessità di mantenere attivi i progetti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA);

LETTO ALTRESI' il decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - n. 1938 del 15.02.2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla realizzazione di progetti per la neuropsichiatria in attuazione della D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018 – Finanziamento alle ATS per l’anno 2019 e indicazioni relative alla stipula dei contratti con gli erogatori pubblici coinvolti”;

CONSIDERATO che il decreto sopra citato:

- riconferma anche per il 2019 la destinazione per il territorio delle medesime risorse assegnate nel 2018 alle ATS;
- demanda alle ATS, anche tramite gli Organismi di Coordinamento per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il compito di valutare l’opportunità di proseguire i predetti progetti in essere e/o di destinare parte dei finanziamenti disponibili all’attivazione di nuove progettualità afferenti alle aree di intervento individuate come prioritarie (psicopatologia dell’adolescenza, neuropsicologia, disabilità complessa e autismo, migranti);

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 125/2018, questa ATS con nota prot. n. 58490/2018 del 29/11/2018 ha comunicato ai

competenti uffici regionali i progetti da finanziare nel 2019, indicando le ASST coinvolte e la relativa quota percentuale di responsabilità progettuale affidata a ciascuno di essi;

ATTESO che:

- tra tali progetti per l'ATS della Montagna rientrano i seguenti:
 - G047 "Psicopatologia in età evolutiva" con capofila l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e partner l'ASST della Valcamonica;
 - G046 "Disordini del neurosviluppo in età evolutiva. Processi diagnostici e di presa in carico" con capofila l'ASST della Valcamonica e partner l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;
- il finanziamento 2019 per i due progetti sopra citati è pari rispettivamente ad euro 148.000,00 e ad euro 144.000,00, per un importo complessivo per l'anno 2019 di euro 292.000,00;
- il decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare – n. 1938 del 15.02.2019 sopra citato prevede che, per poter utilizzare il finanziamento, le ATS assegnatarie del budget devono sottoscrivere con l'ASST capofila del progetto e con le ASST partner un contratto integrativo specifico per i progetti di NPIA che identifica la quota ulteriore, aggiuntiva e non storicizzabile rispetto a quanto già posto a contratto per l'attività ordinaria di NPIA per l'anno 2019;

Tutto ciò premesso

Tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,
Dott.ssa Lorella Cecconami

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, P. IVA 00988090148, in persona del Legale

Rappresentante, Dott. Tommaso Saporito

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna e ASST della Valtellina e Alto Lario per i progetti di NPIA cod. G047 "Psicopatologia in età evolutiva" e cod. G046 "Disordini del neurosviluppo in età evolutiva. Processi diagnostici e di presa in carico" nei quali l'ASST Valtellina e Alto Lario svolge rispettivamente il ruolo di capofila e di partner.

Art. 2

Valorizzazione

Le parti danno atto che la valorizzazione economica per il progetto cod. G047 "Psicopatologia in età evolutiva" e per il progetto cod. G046 "Disordini del neurosviluppo in età evolutiva. Processi diagnostici e di presa in carico" viene rispettivamente individuata nella quota massima di **euro 118.000,00** e di **euro 74.000,00** e che tali quote sono aggiuntive e non storicizzabili rispetto a quanto posto a contratto per l'attività ordinaria di NPIA per l'anno 2019.

Le quote come sopra definite verranno corrisposte dall'ATS della Montagna sulla base delle indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti in materia.

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, in qualità di partner del progetto cod. G046 "Disordini del neurosviluppo in età evolutiva. Processi diagnostici e di presa in carico" si impegna a corrispondere, ai partner privati di progetto, le relative quote fino agli importi massimi stabiliti nella nota ASST della Valtellina ed Alto Lario prot. n. 27494 del 12/6/2019 integrata dalla nota prot. 30106 del 27/6/2019, come di seguito riportato:

- ANFASS: euro 2.192=;

- Grandangolo: euro 22.808=;

- Istituto Neurologico Besta: euro 2.000=.

Art. 3

Monitoraggio e rendicontazione economica dei progetti

L'ATS della Montagna si impegna ad attuare, come disposto dal Decreto di Regione Lombardia in premessa citato, anche in collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il monitoraggio e la rendicontazione dei singoli progetti sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare.

Art. 4

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2019 al 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con D.G.R. n. 45708/99.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

Dott. Tommaso Saporito

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Lorella Cecconami

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI INNOVATIVI IN SALUTE MENTALE IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO DIREZIONE GENERALE WELFARE N. 1904 DEL
15.02.2019 FRA L'ATS DELLA MONTAGNA E L'ASST DELLA
VALTELLINA E ALTO LARIO – ANNO 2019**

LETTA la D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019” che riconosce anche per il 2019 la necessità di mantenere attivi i programmi innovativi in salute mentale;

LETTO ALTRESI' il decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - n. 1904 del 15.02.2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla realizzazione di programmi innovativi in salute mentale in attuazione della D.G.R. n. 1046 del 17.12.2018 – Finanziamento alle ATS per l’anno 2019 e indicazioni relative alla stipula dei contratti con gli erogatori pubblici e privati coinvolti”;

CONSIDERATO che il decreto sopra citato:

- riconferma anche per il 2019 la destinazione per il territorio delle medesime risorse assegnate alle ATS nel 2018;
- demanda alle ATS, anche tramite gli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale, il compito di valutare l’opportunità di proseguire i programmi in essere e/o destinare parte dei finanziamenti disponibili all’attivazione di nuove progettualità coerenti con le tematiche strategiche individuate (intervento precoce/area giovani, disturbi emotivi comuni/emergenti, presa in carico e lavoro di rete, implementazione dei budget di salute);

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 125/2018, questa ATS con nota prot. n. 58490/2018 del 29/11/2018 ha comunicato ai competenti uffici regionali i progetti da finanziare nel 2019, indicando le ASST

coinvolte e la relativa quota percentuale di responsabilità progettuale affidata a ciascuno di essi;

ATTESO che:

- tra i programmi sopra citati rientrano i seguenti per l'ATS della Montagna "Trattamento integrato dei disturbi del comportamento alimentare" – cod. TR67, "Tempozero" – cod. TR94, Progetto "Ambulatorio ADHD dell'Adulto" – cod. TR104, proposti dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;
- il decreto di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - n. 1904 del 15.02.2019 prevede che, per poter utilizzare il finanziamento, le ATS assegnatarie del budget devono sottoscrivere con gli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto per le attività di psichiatria proponenti i programmi innovativi in salute mentale e con le ASST partner un contratto integrativo specifico per l'area dell'innovazione che identifica la quota ulteriore, aggiuntiva e non storicizzabile rispetto a quanto posto a contratto per l'attività ordinaria di psichiatria per l'anno 2019;

Tutto ciò premesso

Tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Lorella Ceconami

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, P. IVA 00988090148, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Tommaso Saporito

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna e l'ASST della Valtellina e Alto Lario per il proseguimento dei programmi innovativi in salute mentale indicati nell'allegato del decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare – n. 1904 del 15.02.2019.

Come previsto dal comma 6 art. 15 L.R. n. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera U, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Art. 2

Valorizzazione

Le parti danno atto che la valorizzazione economica dei programmi innovativi relative alle attività per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 viene individuata nelle seguenti quote massime:

- “Trattamento integrato dei disturbi del comportamento alimentare” – cod. TR67 – **euro 70.000,00=;**
- “Tempozero” – cod. TR94 – **euro 68.565,00=;**
- Progetto “Ambulatorio ADHD dell'Adulto” – cod. TR104 – **euro 35.000,00.**

Tali quote devono considerarsi aggiuntive e non storicizzabili rispetto a quanto contrattualizzato per l'attività ordinaria di psichiatria per l'anno 2019.

Art. 3

Debito informativo sul progetto innovativo

L'ASST della Valtellina e Alto Lario si impegna a rendicontare le attività finalizzate alla realizzazione di ciascun programma innovativo con l'invio dei flussi informativi

relativi alle prestazioni riconducibili e non riconducibili al singolo paziente.

Art. 4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'ATS della Montagna si impegna ad attuare, come disposto dal Decreto di Regione Lombardia in premessa citato, anche in collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei singoli programmi sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare.

Art. 5

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2019 al 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con D.G.R. n. 45708/1999.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

Dott. Tommaso Saporito

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Lorella Cecconami